Requisiti professionali e titoli di studio conseguiti all'estero

- Qualifica professionale estera (esperienza lavorativa):

I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, in possesso di una qualifica professionale acquisita all'estero e che intendono svolgere in Italia un'attività per la quale la Camera di commercio deve accertare il possesso dei requisiti professionali, devono **rivolgersi al Ministero** competente per ottenere il relativo **decreto di riconoscimento**.

Il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** rilascia il suddetto decreto per le seguenti attività:

- installazione di impianti
- autoriparazione
- disinfestazione, derattizzazione, sanificazione
- agente di affari in mediazione
- agente e rappresentante di commercio
- mediatore marittimo
- spedizioniere

Sul sito del **MIMIT** **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** sono pubblicate maggiori informazioni e le indicazioni per presentare la domanda.

https://www.mimit.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri

Solo dopo aver ottenuto il riconoscimento può essere presentata la domanda di iscrizione/segnalazione di inizio attività al Registro Imprese, documentando di essere in possesso:

- **del decreto di riconoscimento**
- **della lettera ricevuta dal Ministero competente**

- Titoli conseguiti all'estero:

Per le procedure di riconoscimento dei **titoli di studio** conseguiti all'estero occorre rivolgersi

Per i titoli accademici (laurea): **MUR (Ministero Università e Ricerca)**

https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli

Per titoli di studio di istruzione secondaria di I e II livello: **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – MIM (Ministero dell'Istruzione e del Merito)**

https://www.mim.gov.it/equivalenza-ai-fini-professionali

In allegato alle domande di corrispondenza del titolo di studio da presentare al MIM (Ministero dell'Istruzione e del Merito) è necessario presentare:

- fotocopia documento di identità;
- copia autentica del titolo di studio estero;
- copia autentica del titolo di studio estero tradotto e legalizzato;
- dichiarazione di valore in loco.

ISCRIZIONE ESAME AGENTE D'AFFARI IN MEDIAZIONE:

NB: Un titolo estero con sola "**dichiarazione di valore**" consente di fare il corso preparatorio, in quanto è un adempimento intermedio. Si avvisa tuttavia che senza la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero del titolo di studio, si deve considerare mancante il requisito di legge (possesso di diploma di scuola superiore o titolo parificato).

Per copia autentica si intende una fotocopia del documento originale accompagnata da un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 – lettera l, m, n del D.P.R. 445/2000.

Sono "traduzioni ufficiali" quelle: a) di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario; b) della Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato in cui il documento è stato formato, operante in Italia; c) della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana dello Stato in cui il documento è stato formato (fonte MAECI).

La legalizzazione deve essere effettuata prima che venga richiesto alla competente autorità diplomatica italiana di emettere, sul titolo stesso, la Dichiarazione di valore in loco. Se lo Stato dell'Unione Europea che ha rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 per l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (ratificata dall'Italia con la legge 20 dicembre 1966 n. 1253), si può apporre sul titolo di studio la cosiddetta "Postilla dell'Aia" (Aja Apostille). Il timbro con la Postilla deve essere posto sul documento prima di richiedere alla competente autorità diplomatica italiana di emettere sul titolo stesso la Dichiarazione di valore in loco. Si è esentati dall'obbligo della legalizzazione del documento di studio o della Postilla dell'Aia solo se: 1) l'istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno degli Stati che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia ed Estonia), oppure 2) il titolo di studio è stato rilasciato da istituzioni tedesche (ciò a seguito della Convenzione italo-tedesca sull'esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici).

La Dichiarazione di valore in loco è rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo stesso.